

**IMPRESE ELETTRICHE MINORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 9
GENNAIO 1991, N.10: PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA COMPATIBILITA' CON
LA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA E ALL'ACQUISIZIONE DI RAMI DI
AZIENDA DA ALTRE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE**

Documento di consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 dicembre 2005, n. 254/05, in materia di applicazione delle disposizioni relative al riconoscimento dei costi di cui alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04

21 dicembre 2005

Premessa

Il presente documento per la consultazione, inserendosi nel procedimento avviato con la deliberazione n. 254/05, espone le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di applicazione delle disposizioni relative al riconoscimento dei costi di cui alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. che hanno reti elettriche interconnesse, anche indirettamente, alla rete di trasmissione nazionale.

Il documento affronta inoltre le problematiche derivanti dall'acquisizione da parte di imprese elettriche minori di rami d'azienda di altre imprese di distribuzione.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. Prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti previsti verranno anche organizzate audizioni con i soggetti interessati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 28 febbraio 2006.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione tariffe*

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
e-mail: tariffe@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	4
2	QUADRO NORMATIVO	6
	L'ORIGINE DEL SISTEMA DELLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE	6
	REQUISITI PER L'APPARTENENZA AL NOVERO DELLE IMPRESE ELETTRICHE MINORI.....	8
	IL MECCANISMO DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, IL RUOLO DELL'AUTORITÀ ED EVOLUZIONE NORMATIVA	8
	<i>Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica</i>	9
3	L'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ	10
	INTERVENTI IN MATERIA DI INTEGRAZIONI TARIFFARIE.....	10
	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE E AMMINISTRATIVA	12
4	IL MECCANISMO DI INTEGRAZIONE E LE IMPRESE ATTUALMENTE AMMESSE	14
	LE IMPRESE ELETTRICHE MINORI.....	14
	IL MECCANISMO DI INTEGRAZIONE.....	14
	AGGIORNAMENTO DELLE INTEGRAZIONI EROGATE A TITOLO DI ACCONTO.....	15
	COPERTURA DELL'ONERE DERIVANTE DALLE INTEGRAZIONI TARIFFARIE	15
5	LA COMPATIBILITÀ CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO	17
6	PROPOSTA PER RENDERE COMPATIBILE IL TRATTAMENTO TARIFFARIO PER LE IMPRESE ELETTRICHE MINORI INTERCONNESSE.....	20
7	PROBLEMATICHE CONSEGUENTI ALL'ACQUISIZIONE DI RAMI D'AZIENDA DA PARTE DI IMPRESE AMMESSE AD INTEGRAZIONE TARIFFARIA	26
	L'ACQUISIZIONE DI RAMI D'AZIENDA DI ALTRE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DA PARTE DI UN'IMPRESA AMMESSA AD INTEGRAZIONE TARIFFARIA.....	26
	LIMITAZIONE DELL'INTEGRAZIONE TARIFFARIA ALLE UTENZE ORIGINARIAMENTE SERVITE	26

1 Introduzione

- 1.1 L'Autorità ha avviato con deliberazione n. 254/05 del 30 novembre 2005 un procedimento, in materia di applicazione alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. (di seguito: Iem) delle disposizioni relative al riconoscimento dei costi di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, finalizzato a garantire alle citate imprese l'opportunità di fornire elementi utili ad evidenziare eventuali specificità che non trovino adeguata tutela in quest'ultima deliberazione.
- 1.2 La decisione di avviare il procedimento in oggetto discende direttamente da un'attività di verifica della compatibilità con l'ordinamento comunitario della regolazione tariffaria riservata alle imprese elettriche minori, che ha portato ad evidenziare come il regime speciale di riconoscimento dei costi per l'erogazione del servizio elettrico a beneficio di queste imprese, definito dall'articolo 7 della legge n. 10/91, contrasti con la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, della direttiva 2003/54/CE¹. Ne consegue la necessità di predisporre un percorso regolatorio finalizzato a far rientrare le imprese elettriche minori nell'ambito della regolazione ordinaria prevista per la generalità delle imprese elettriche, pur garantendo il riconoscimento di eventuali specificità.
- 1.3 Nella pendenza del procedimento e salvo successivo conguaglio, al fine di assicurare l'ordinato espletamento del servizio elettrico, l'Autorità ritiene comunque opportuno continuare ad applicare l'attuale disciplina, fatto salvo il potere dell'Autorità di adeguarla transitoriamente alle diverse esigenze che venissero accertate.
- 1.4 L'Autorità con il presente documento affronta le due tematiche seguenti:
- La definizione di una regolamentazione differenziata per le imprese elettriche minori che risultano interconnesse alla rete di trasmissione nazionale, anche indirettamente (ossia tramite una rete elettrica di un soggetto terzo) e che tramite detta interconnessione possono approvvigionare almeno il 5% del fabbisogno di energia elettrica dei clienti connessi alla propria rete di distribuzione;
 - Il problema dell'acquisizione da parte di imprese ammesse ad integrazione tariffaria di rami d'azienda di proprietà di altre imprese di distribuzione.

Spunti per la consultazione

- S1. Si condivide la scelta di prevedere una regolamentazione differenziata per le imprese elettriche minori interconnesse rispetto a quelle non interconnesse?
- S2. Si ritiene condivisibile individuare la categoria delle Iem interconnesse alla rete di trasmissione nazionale e distinguerla da quella cui appartengono le Iem non interconnesse fissando, come limite quantitativo, un livello di approvvigionamento di energia elettrica da reti terze pari ad almeno il 5% del fabbisogno di energia elettrica dei clienti connessi alla propria rete di distribuzione? In caso negativo, indicare quale altro criterio si ritiene più adatto.

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva n. 96/92/CE", (di seguito: direttiva 2003/54/CE).

- 1.5 Per quanto riguarda la disciplina rilevante per queste imprese, l'Autorità ritiene che debba essere ricondotta alla regolazione generale in relazione al riconoscimento dei costi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita. L'Autorità intende, inoltre, valutare l'esigenza di introdurre, relativamente alla remunerazione dell'attività di produzione, strumenti regolatori ulteriori per garantire la transizione dal precedente regime a quello qui proposto, anche allo scopo di permettere eventuali interventi di adeguamento delle interconnessioni.
- 1.6 Nel periodo intercorrente tra il regime vigente e la prevista entrata in vigore della nuova regolamentazione, l'Autorità ritiene opportuno prevedere soluzioni transitorie al fine di gestire fattispecie non previste al momento dell'entrata in vigore della legge n.10/91, quali, la gestione dei rami di impresa acquisiti da altre imprese di distribuzione secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", (di seguito: d.lgs. n. 79/99).
- 1.7 In relazione al riconoscimento, nel transitorio e a titolo di acconto salvo conguaglio, di integrazioni dei ricavi tariffari delle imprese elettriche minori che abbiano acquisito rami d'azienda da altre imprese di distribuzione, l'Autorità ritiene che il riconoscimento debba essere limitato al "perimetro" originario dell'impresa, escludendo la possibilità di riconoscere integrazioni connesse all'ampliamento della rete. A tal fine, l'Autorità giudica necessario mantenere distinti e identificabili i dati di prelievo e il numero dei clienti rientranti nel perimetro originario dell'impresa.
- 1.8 Sulla base delle informazioni attualmente disponibili all'Autorità, le imprese elettriche minori interessate alle problematiche trattate nel presente documento per la consultazione sono SNIE S.p.A. di Nola e Odoardo Zecca s.r.l. di Ortona.

2 Quadro normativo

L'origine del sistema delle integrazioni tariffarie

- 2.1 L'attuale disciplina delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel ha le sue origini nei provvedimenti di unificazione tariffaria del 1961. Tali provvedimenti, emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) nel 1961, a completamento del processo di unificazione delle tariffe sul territorio nazionale avviato nel 1953, introducevano un meccanismo di integrazione tariffaria per compensare le imprese di produzione e distribuzione dalle perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate.
- 2.2 Il meccanismo prevedeva due tipi di integrazione: un'integrazione standard, definita sulla base di parametri che fanno essenzialmente riferimento alla composizione dell'utenza e alle relazioni tra consumo medio aziendale e consumo medio nazionale; un'ulteriore integrazione da riconoscersi qualora, anche applicando le integrazioni standard, l'impresa continui a trovarsi nella condizione di non poter coprire i propri costi
- 2.3 In particolare, con il provvedimento CIP 29 agosto 1961, n. 941 (di seguito: provvedimento CIP n. 941/61), veniva istituito il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, al fine di erogare alle imprese elettriche "le integrazioni che saranno ritenute necessarie dal Comitato interministeriale dei prezzi, in base ai criteri di carattere generale che saranno determinati con successivo provvedimento, per compensare le perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate". A tal fine il Fondo sarebbe stato alimentato con "i proventi costituiti dalle quote di prezzo, comprese nelle tariffe o nei prezzi (...), che le imprese stesse sono tenute a versare al Fondo stesso per ogni kWh di energia ceduta all'utenza, anche se questa disponga per il proprio fabbisogno di altra energia, propria o somministrata da altre imprese fornitrici" (capitolo X, punto 1, comma 3, del provvedimento CIP n. 941/61).
- 2.4 Il successivo punto 4 dello stesso provvedimento CIP istituiva un apposito Comitato di gestione, al quale era affidato il compito di gestire e amministrare il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche. A tale Comitato era anche assegnato il compito di eseguire controlli tecnico-amministrativi.
- 2.5 I dettagli dei meccanismi di integrazione sono stati definiti con il successivo provvedimento CIP 15 dicembre 1961, n. 962. Per il settore della distribuzione, oltre a un regime di integrazione standard, con la determinazione di aliquote di integrazione prefissate in funzione delle dimensioni delle imprese di distribuzione e delle caratteristiche dell'utenza servita, tale provvedimento prevedeva, per le imprese di minor dimensione, la possibilità di chiedere ulteriori integrazioni, qualora, nonostante le integrazioni standard subissero delle perdite per effetto dell'applicazione delle tariffe unificate di cui al provvedimento CIP n. 941/61.
- 2.6 La successiva nazionalizzazione del settore elettrico, con il conseguente massiccio trasferimento di imprese elettriche all'Enel, è del tutto accidentale rispetto al problema delle integrazioni tariffarie, che per un certo periodo, vengono erogate sia alle imprese trasferite, sia alle imprese non trasferite.
- 2.7 Nel 1967, con il provvedimento CIP 18 gennaio 1967, n. 1158 (di seguito: provvedimento CIP n. 1158/1967) l'ammontare delle integrazioni standard viene fissato tenendo conto

anche delle modalità di approvvigionamento dell'energia elettrica distribuita. Le imprese di distribuzione vengono così raggruppate nelle seguenti classi:

- i. imprese che distribuiscono energia elettrica prodotta prevalentemente in proprio mediante centrali idroelettriche;
- ii. imprese che distribuiscono energia elettrica proveniente prevalentemente da acquisti;
- iii. imprese che distribuiscono nelle isole minori energia prodotta mediante centrali termoelettriche;
- iv. imprese che distribuiscono nel continente energia prodotta in proprio mediante centrali termoelettriche;
- v. imprese che distribuiscono energia prodotta in proprio mediante centrali idroelettriche e termoelettriche ed energia elettrica proveniente da acquisti.

Quest'ultima classe è suddivisa in due sotto-classi:

- v.a) imprese che nel 1965 hanno prodotto idraulicamente più del 50% della totale disponibilità di energia;
- v.b) imprese che nel 1965 hanno prodotto idraulicamente meno del 50% della totale disponibilità di energia.

Lo stesso provvedimento CIP n. 1158/1967 al comma 5, mantiene l'ulteriore integrazione basata su analisi economico-tecniche: «Le imprese che, a seguito dell'applicazione delle tariffe unificate e dell'integrazione prevista dal presente provvedimento, non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica, possono chiedere una ulteriore integrazione annuale. (...)»

- 2.8 Nel 1968 viene istituita, con il provvedimento CIP del 31 luglio 1968, n. 1198, una apposita Commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: Commissione tecnica di vigilanza), alla quale sono attribuiti i compiti di vigilare sulla utilizzazione delle integrazioni comunque erogate alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, di esaminare la consistenza degli impianti, di giudicare lo stato della loro efficienza e di conoscere le esigenze tecnico economiche delle imprese in questione.
- 2.9 Nel corso degli anni settanta la disciplina delle integrazioni alle imprese elettriche minori subisce ulteriori modificazioni. Il regime di integrazione standard viene assorbito dal regime di ulteriore integrazione, mentre con il provvedimento CIP 6 luglio 1974, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 31 luglio 1974 la denominazione del Fondo di compensazione viene modificata in "Cassa conguaglio per il settore elettrico" (di seguito: Cassa). Presso la Cassa vengono istituiti due conti: il Conto per le integrazioni tariffarie, che deve assolvere le funzioni del Fondo, e il "Conto per l'onere termico".
- 2.10 In considerazione della gravosità dell'attività istruttoria, che comporta l'analisi dei bilanci delle singole aziende e delle documentazioni giustificative, nonché l'effettuazione di accertamenti in loco, per i quali la commissione non disponeva di adeguati strumenti operativi, il CIP considera opportuno che tali compiti istruttori siano affidati a un organismo tecnico che disponga di adeguate e specifiche strutture. Il CIP individua questo organismo nella Cassa: nel 1987, con il provvedimento CIP 13 gennaio 1987, n. 2, i compiti in precedenza affidati alla Commissione tecnica di vigilanza sono trasferiti alla Cassa. Secondo le istruzioni del CIP la Cassa deve accertare lo scostamento tra introiti tariffari e costo dell'esercizio elettrico sulla base dei bilanci presentati dalle medesime società, delle relative documentazioni giustificative e della verifica, anche attraverso accessi in loco, della situazione produttiva e di quella delle reti di distribuzione, nonché degli investimenti e degli ammortamenti di ciascuna di esse.

Requisiti per l'appartenenza al novero delle imprese elettriche minori

- 2.11 Anche i requisiti necessari per mantenere lo status di impresa minore (e quindi evitare il trasferimento all'Enel) sono evoluti nel tempo. Ai sensi dell'articolo 4, n.8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, di nazionalizzazione del servizio elettrico ed istituzione dell'Enel "non sono soggette a trasferimento all'Ente le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno". Successivamente, il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica, ha disposto il trasferimento all'Enel delle imprese che per due anni consecutivi abbiano distribuito energia acquistata da terzi per motivi ricorrenti e non occasionali. Negli anni ottanta, in attuazione del Piano energetico nazionale 1981, la legge 29 maggio 1982 n. 308 ha elevato il limite dei 15 GWh, stabilito dalla legge n. 1643/62, a 20 GWh annui per le imprese che operano nelle isole minori, mentre per le altre imprese il limite di 15 GWh può essere superato, nel caso in cui l'incremento sia prodotto con fonti diverse dagli idrocarburi (in ogni caso non oltre un limite massimo di 40 milioni di kWh).
- 2.12 La legge 9 gennaio 1991, n. 10, (di seguito: legge n.10/91) ha stabilito che "Il limite stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge." Con questa disposizione le imprese elettriche minori non sono più soggette a limiti sui quantitativi di energia elettrica distribuita. Per esse restano solo limiti di tipo territoriale.

Il meccanismo di integrazione tariffaria, il ruolo dell'Autorità ed evoluzione normativa

- 2.13 Con la suddetta legge n. 10/91 si ha anche un intervento legislativo diretto in materia di integrazioni tariffarie. L'articolo 7, comma 3, della citata legge prevede che " il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici." Questa disposizione di legge non fa altro che consolidare l'impostazione precedente, assestata con il provvedimento CIP n. 2/87.
- 2.14 Le funzioni svolte dal CIP in materia di integrazioni tariffarie vengono trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Successivamente, con l'istituzione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, tali funzioni vengono trasferite all'Autorità.
- 2.15 La legge n. 481/95 introduce importanti principi di orientamento all'efficienza nella gestione dei servizi di pubblica utilità del settore dell'energia elettrica, ivi comprese le imprese elettriche minori, in particolare imponendo l'obbligo di adottare schemi incentivanti di regolazione basati sul meccanismo del price-cap.
- 2.16 L'applicabilità di detti principi alle imprese elettriche minori trova conferma anche nella giurisprudenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia quando, nelle

sentenze n. 622/2003 e n. 626/2003 afferma «l'infondatezza nell'ordinamento di settore de quo, di una pretesa ad una sorta di rimborso "a piè di lista", e nella legittimità dell'esercizio del potere autoritativo di assicurare, strumentalmente rispetto alla finalità dell'efficienza del servizio e alla predisposizione di un sistema tariffario basato su criteri predefiniti che tengano conto delle esigenze dei consumatori, l'attuazione di misure di contenimento degli oneri e di individuare le componenti dei costi riconoscibili in applicazione di parametri oggettivi e razionali».

- 2.17 L'articolo 2, comma 12, lettera f, della citata legge n. 481/95 precisa inoltre che l'Autorità "emana le direttive per la separazione contabile ed amministrativa".
- 2.18 In ultimo, la legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", ha attribuito la delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo che riguardi, tra l'altro, gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese elettriche minori. All'articolo 43 viene infatti precisato: "Per la riforma (...) del servizio svolto dalle imprese elettriche minori di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
- i. tutela dei clienti finali e sviluppo, ove le condizioni tecnico-economiche lo consentano, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
 - ii. definizione di obiettivi temporali di miglioramento dell'efficienza e dell'economicità del servizio reso dalle imprese, con individuazione di specifici parametri ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie;
 - iii. previsione di interventi sostitutivi per assicurare la continuità e la qualità della fornitura."

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica

- 2.19 Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica", al fine di favorire la razionalizzazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, prevede all'articolo 9 comma 3 il rilascio di una sola concessione di distribuzione per ambito comunale, disponendo che nei comuni in cui operano più distributori, questi si rendano parte attiva nel definire delle proposte di aggregazione da sottoporre, entro il 31 marzo 2000, per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comma 4 del citato articolo 9 dispone, inoltre, che in assenza della proposta di cui al predetto comma 3, le sole società di distribuzione partecipate dagli enti locali possano «chiedere all'ENEL S.p.A. la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione nei comuni nei quali le predette società servono almeno il venti per cento delle utenze» e che la cessione avvenga secondo modalità e criteri definiti tra le parti, ovvero, in mancanza di accordo, determinati da tre qualificati soggetti terzi secondo sperimentate metodologie finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.

3 L'attività dell'Autorità

- 3.1 L'Autorità, in conformità con le disposizioni di legge, ha fino ad oggi emanato provvedimenti concernenti le imprese elettriche minori, in materia di:
- i. integrazioni tariffarie, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 10/91, con l'introduzione di criteri innovativi rispetto alla precedente normativa, in materia di remunerazione del patrimonio netto (deliberazione dell'Autorità n. 132/00) e di adeguamento automatico delle integrazioni erogate in acconto per tener conto della variazione dei costi di combustibile (deliberazione dell'Autorità n. 182/00 e successive modificazioni attualmente oggetto di un procedimento di consultazione);
 - ii. separazione amministrativa e contabile, introducendo a partire dall'anno 2002, norme specifiche per le imprese rientranti nel novero delle imprese elettriche minori.

Interventi in materia di integrazioni tariffarie

- 3.2 L'Autorità, in esito al trasferimento alla medesima dei poteri connessi all'approvazione a titolo definitivo delle integrazioni tariffarie riconosciute alle imprese elettriche minori, con deliberazione 21 maggio 1998 n. 48/98, ha provveduto a rideterminare le aliquote definitive relative al 1991, deliberate in precedenza dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed annullate dal Tribunale amministrativo regionale. Con la stessa deliberazione l'Autorità ha determinato altresì le aliquote definitive di integrazione per gli anni 1992 – 1995 per tutte le imprese minori ammesse alle integrazioni tariffarie, ad eccezione dell'impresa SNIE di Nola per la quale emergeva la necessità di procedere ad un supplemento di istruttoria, per gli anni 1993-1995.
- 3.3 Con sentenze n. 588, 589 e 590, depositate in data 5 febbraio 2000, la sezione II del Tar per la Lombardia ha accolto i ricorsi presentati da alcune imprese elettriche minori, annullando la deliberazione n. 48/98, in quanto nella determinazione della misura dell'integrazione tariffaria da riconoscere alle imprese ricorrenti si sarebbe dovuto assicurare non solo il ripianamento delle perdite di bilancio derivanti dalla produzione di energia elettrica a costi obiettivamente svantaggiati, «ma anche la componente di utile di impresa, nella misura e sulla scorta dei criteri che restano rimessi alla valutazione e alla elaborazione tecnica dell'organo competente». Nella sentenza n.590/2000 il Tar ha precisato che «non può quindi contestarsi il potere dell'Autorità, che è strumentale al conseguimento di detta finalità² e al contenimento degli oneri, di individuare le componenti dei costi riconoscibili in applicazione di parametri oggettivi e razionali».
- 3.4 In ottemperanza alle citate sentenze del Tar per la Lombardia, l'Autorità ha proceduto alla definizione di nuovi criteri rilevanti ai fini dell'integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel. In particolare, in aderenza ai principi introdotti con la legge n. 481/95, e coerentemente con i criteri di regolazione tariffaria previsti per la generalità delle imprese elettriche, con la deliberazione 26 luglio 2000, n. 132/00 l'Autorità ha definito le modalità di calcolo della remunerazione del patrimonio netto delle imprese elettriche minori. La deliberazione n. 132/00, più precisamente, dispone che il tasso di remunerazione del

² “...l'efficienza del servizio e a definire un sistema tariffario basato sui criteri predefiniti che tengano conto anche delle esigenze di tutela dei consumatori...”, Sentenza n.590/2000 TAR per la Lombardia sezione II, p. 15.

patrimonio netto delle imprese elettriche minori sia definito con il metodo del Capital Asset Pricing Model (CAPM).

- 3.5 Le nuove modalità di determinazione delle integrazioni tariffarie hanno comportato la ripetizione delle istruttorie da parte della Cassa, in esito alle quali l’Autorità ha via via proceduto ad emanare nuovi provvedimenti di fissazione delle aliquote definitive di integrazione.
- 3.6 In particolare, con le deliberazione n. 63/02 del 18 aprile 2002 e n. 63/03 del 12 giugno 2003 l’Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni dal 1991 al 1998, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell’integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all’Enel, per le imprese la cui documentazione istruttoria risultava completa, vale a dire:
- Società Impianti Elettrici s.r.l.;
 - Società Elettrica Ponzese S.p.A.;
 - Germano Industrie Elettriche s.r.l.;
 - Società Elettrica Liparese s.n.c.;
 - I.C.EL. s.r.l.;
 - Società Nolana per Imprese Elettriche S.p.A.;
 - S.I.P.P.I.C. S.p.A.;
 - SEA Società Elettrica di Favignana S.p.A.;
 - S.EL.I.S. Lampedusa S.p.A.;
 - S.EL.I.S. Linosa S.p.A.;
 - S.EL.I.S. Marettimo S.p.A.;
 - S.MED.E. Pantelleria S.p.A.;
 - SEM s.n.c., Musellaro.
- 3.7 Tanto la deliberazione n. 63/02, quanto la deliberazione n. 63/03 sono state oggetto di impugnativa.
- 3.8 Le imprese SIPPIC di Capri, Società elettrica liparese e SNIE di Nola hanno impugnato la deliberazione n. 63/02 in primo luogo a causa dell’esclusione dal regime di interazione degli effetti degli ammortamenti anticipati dal computo delle integrazioni tariffarie. Il Tar per la Lombardia, con le sentenze n. 622/2003 e n. 626/2003, pubblicate in data 1 aprile 2003 e n. 2439/2003, pubblicata in data 3 giugno 2003, riconosceva la correttezza del disconoscimento degli ammortamenti anticipati, precisando che era ragionevole l’ “esigenza di ancorare l’integrazione da corrispondere a dati effettivi della produzione considerata, e non a poste aventi rilevanza e ragion d’essere esclusivamente fiscale”. Inoltre con la medesima sentenza n. 2439/2003 il Tar della Lombardia disponeva il riconoscimento dell’utile d’impresa alla società SNIE, secondo i criteri previsti con deliberazione n. 132/00, anche per gli anni dal 1987 al 1991.
- 3.9 Il successivo ricorso di dette imprese al Consiglio di Stato ha portato alle correlate decisioni n. 399/2004 e n. 416/2004 e n. 973/2004 nelle quali si afferma che le “notazioni dell’Autorità, se perfettamente logiche e valide per il futuro, non si rivelano ragionevoli nel momento in cui ridefiniscono, ora per allora, e in esecuzione di giudicati (seppure non rilevanti rispetto alla specifica questione dell’ammortamento anticipato) vantaggiosi per le imprese minori, criteri per il riconoscimento, in via definitiva, di costi già determinati a priori e resi noti alle imprese, che su di essi avevano fatto affidamento anche nel corso dello svolgimento dei numerosi giudizi svoltisi, che non annullavano gli atti di fissazione delle aliquote definitive in precedenza intervenuti, con riguardo a tali criteri istruttori. Proprio l’esigenza di non sconvolgere l’equilibrio organizzativo e finanziario nell’ambito del quale si erano mosse le imprese interessate dalle integrazioni tariffarie, ed il carattere predeterminato, obiettivo e razionale dei parametri di riconoscimento dei costi svantaggiati, consente di ritenere, in ragione del divario temporale fra la tempistica prevista dalla normativa di

riferimento e l'azione amministrativa, che l'Autorità non possa ormai rimodulare le istruttorie già compiute se non allo stretto scopo di riconoscere l'utile d'impresa, in esecuzione del giudicato." Il Consiglio di Stato ha dunque annullato la deliberazione n. 63/02 nella parte relativa alla determinazione delle aliquote di integrazione per le società S.I.P.P.I.C., SNIE e Società elettrica liparese, disponendo che fossero riconosciuti anche gli ammortamenti anticipati risultanti dai bilanci per i singoli anni.

- 3.10 Le imprese SELIS Marettimo, SELIS Linosa, SELIS Lampedusa, SMEDE Pantelleria e, separatamente, SEA Favignana hanno impugnato la deliberazione n. 63/03 lamentando la mancata inclusione ai fini del calcolo dell'integrazione degli aumenti di capitale intervenuti nel 1990, il mancato riconoscimento degli ammortamenti anticipati, il presunto mancato cumulo degli utili riconosciuti ex-post ai sensi della deliberazione n. 132/00 e, inoltre, sostenendo il diritto a vedersi riconosciuto il diritto all'applicazione della deliberazione n. 132/00 anche per gli anni dal 1987 al 1990. Il Tar per la Lombardia, con le sentenze n. 2415/2004 (SEA Favignana) e n. 2416/2004 (SELIS Marettimo, SELIS Linosa, SELIS Lampedusa e SMEDE Pantelleria) ha accolto i ricorsi presentati.
- 3.11 L'Autorità ha proposto appello presso il Consiglio di Stato avverso le suddette sentenze del Tar per la Lombardia. L'appello è stato in parte accolto ed in parte respinto con sentenze n. 6202/05 e 6203/05.
- 3.12 Tenuto conto di quanto sopra, ed in particolare del parziale annullamento della deliberazione n. 63/02, con deliberazione n. 145/04 del 6 agosto 2004 l'Autorità ha determinato le aliquote definitive relative agli anni 1991 - 1998, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese SIPPIC di Capri, SEL di Lipari, D'Anna e Bonaccorsi di Ustica, Odoardo Zecca di Ortona e, per gli anni 1987 - 1998, relativamente all'impresa SNIE di Nola.
- 3.13 La deliberazione n. 145/04 è stata a sua volta impugnata. Le imprese ricorrenti contestano le modalità applicative della deliberazione n. 132/00, adottate dalla Cassa su indicazione dell'Autorità, in particolare con riferimento al presunto mancato cumulo degli utili riconosciuti ex-post ai sensi della deliberazione n. 132/00, nonché con riferimento ad altri aspetti di dettaglio nella quantificazione dell'integrazione tariffaria. Sulla materia è pendente il giudizio del TAR Lombardia.

Disposizioni in materia di separazione contabile e amministrativa

- 3.14 Ai sensi della direttiva 96/92/CE, come recepita nell'ordinamento italiano tramite decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'Autorità, con deliberazione n. 61/99, emanava le disposizioni per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici operanti nel settore dell'energia elettrica e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione. Tale deliberazione prevedeva, tra l'altro, la predisposizione, da parte dei suddetti soggetti, di conti annuali separati per attività, comparti e servizi comuni, da inviare all'Autorità, sottoposti a revisione ai fini della certificazione che attesti la corretta applicazione della deliberazione ed evidenzi eventuali riserve ed eccezioni.
- 3.15 La deliberazione n. 61/99 prevedeva esenzioni per i soggetti giuridici che cedevano a terzi energia elettrica per un quantitativo inferiore a determinate soglie. Il comma 5, dell'articolo 3, tuttavia, prevedeva che le norme sulla separazione contabile si applicassero anche alle imprese ammesse alle integrazioni tariffarie, di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, indipendentemente dal superamento delle suddette soglie. La relazione tecnica alla deliberazione n. 61/99 chiariva che dette imprese erano state inserite tra i soggetti obbligati in ragione della circostanza che le integrazioni tariffarie sono riconosciute per i maggiori

costi sostenuti rispetto ai ricavi tariffari e, quindi, l'attività di determinazione e di controllo delle stesse integrazioni poteva essere svolta con maggiore efficacia su bilanci contabilmente separati.

- 3.16 La successiva delibera n. 310 del 21 dicembre 2001 ha aggiornato semplificando quanto disposto dalla deliberazione n. 61/99, introducendo, all'articolo 17, norme specifiche per le imprese elettriche minori. In particolare, ai sensi della richiamata deliberazione, sono tenute alla redazione dei rendiconti annuali e dei prospetti con informazioni patrimoniali ed economiche secondo quanto riportato nell'allegato 5. Tali prospetti devono essere sottoposti a revisione e trasmessi all'Autorità.

4 Il meccanismo di integrazione e le imprese attualmente ammesse

Le imprese elettriche minori

- 4.1 Nel novero delle imprese elettriche minori risultano attualmente ricomprese le seguenti:
- D'Anna & Bonaccorsi s.n.c., Ustica (PA),
 - Germano Industrie Elettriche s.r.l., Tremiti (FG),
 - ICEL s.r.l., Levanzo (TP),
 - SEA S.p.A., Favignana (TP)
 - SEL s.n.c., Lipari (ME),
 - SELIS S.p.A., Lampedusa (AG),
 - SELIS S.p.A., Linosa (AG),
 - SELIS S.p.A., Marettimo (TP),
 - SEP S.p.A., Ponza (LT),
 - SIE s.r.l., Giglio (GR),
 - SIPPIC S.p.A., Capri (NA),
 - SMEDE S.p.A., Pantelleria (TP),
 - SNIE S.p.A., Nola (NA),
 - Odoardo Zecca s.r.l., Ortona (CH).
- 4.2 Delle quattordici imprese sopra elencate, le prime dodici operano su isole non interconnesse né direttamente né indirettamente con la rete di trasmissione nazionale, mentre le ultime due operano sul territorio continentale, in aree elettricamente interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

Il meccanismo di integrazione

- 4.3 Per quanto riguarda il meccanismo delle integrazioni, l'articolo 7 della legge n. 10/91 precisa, tra l'altro, che il CIP (i cui poteri in materia sono stati trasferiti all'Autorità), su proposta della Cassa, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.
- 4.4 La determinazione delle integrazioni avviene sulla base delle istruttorie svolte dalla Cassa anche tenendo conto, tra l'altro, dei criteri fissati dall'Autorità con la delibera n. 132/00. L'entità dell'integrazione viene espressa in centesimi di euro per ogni kWh venduto e tale importo, definitivo per gli anni oggetto di istruttoria, viene corrisposto a titolo di acconto per tutti i kWh venduti nell'anno successivo, o negli anni successivi, fino al momento di una nuova determinazione a conguaglio.
- 4.5 La Cassa, nella sua funzione istruttoria, procede ad accertare lo scostamento tra i costi sostenuti e i ricavi tariffari conseguiti dalle imprese. L'accertamento è effettuato a partire dai bilanci redatti sulla base delle normative vigenti e sottoposti a revisione contabile. Oltre ai bilanci le imprese forniscono dati anche tramite la compilazione di:

- i. un questionario, predisposto dalla Cassa, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa;
- ii. schede istruttorie, anch'esse predisposte dalla Cassa, che completano le informazioni riportate nel bilancio e rispondono a esigenze istruttorie specifiche dell'integrazione tariffaria.

Aggiornamento delle integrazioni erogate a titolo di acconto

- 4.6 Come evidenziato nei precedenti capitoli, le attività di istruttoria e determinazione delle integrazioni tariffarie sono state e sono tuttora oggetto di un consistente e complesso contenzioso in sede di giustizia amministrativa, con un conseguente ritardo nella fissazione delle aliquote di integrazione a conguaglio. Tale situazione ha reso necessario introdurre meccanismi automatici di aggiornamento, in particolare con riferimento all'integrazione dei costi connessi con l'andamento dei prezzi dei combustibili.
- 4.7 Con deliberazione 4 ottobre 2000, n. 182/00, l'Autorità ha infatti dato disposizioni alla Cassa in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori. In particolare è stata prevista l'indicizzazione di quota parte delle aliquote di integrazione erogate a titolo di acconto all'andamento del costo unitario variabile per l'energia prodotta da impianti termoelettrici, meglio noto come parametro *Ct*.
- 4.8 L'Autorità, in esito ad alcune segnalazioni da parte delle imprese elettriche minori, ha condotto una verifica di detto meccanismo di indicizzazione a *Ct*, in particolare per valutarne l'adeguatezza in presenza di una crescita dei prezzi dei combustibili per la produzione di energia elettrica maggiormente utilizzati dalle imprese in questione (tipicamente gasolio), che, nell'ultimo biennio, è stata superiore alla media del paniere rilevante ai fini dell'aggiornamento del parametro *Ct*.
- 4.9 Tale attività ha condotto alla pubblicazione, il 5 dicembre 2005, del documento per la consultazione su "Revisione del meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel s.p.a. di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 182/00"
- 4.10 A valle del processo di consultazione, da concludersi entro il 20 dicembre 2005, l'Autorità provvederà ad emanare una delibera che modificherà il meccanismo di cui alla deliberazione n. 182/00.

Copertura dell'onere derivante dalle integrazioni tariffarie

- 4.11 L'onere per le integrazioni tariffarie costituisce un costo proprio del servizio elettrico, che non trova copertura nei ricavi tariffari definiti in modo da riflettere i costi sostenuti a livello medio nazionale per la fornitura dei singoli servizi di pubblica utilità del settore.
- 4.12 L'onere derivante dal riconoscimento delle integrazioni tariffarie è coperto dalla componente tariffaria *UC4* che, coerentemente con gli indirizzi contenuti nella comunicazione del Ministero delle attività produttive in data 8 marzo 2005, prot. 5243, è ora applicata, per effetto della delibera 54/05, quale maggiorazione del corrispettivo di distribuzione dell'energia elettrica e, dunque, ricade su tutti i clienti finali, sia liberi che vincolati.
- 4.13 La componente tariffaria *UC4*, come fissata con la citata delibera n. 54/05, ammonta a 0,04 cent€/kWh per le utenze domestiche in bassa tensione, a 0,03 cent€/kWh per le altre utenze in bassa tensione diverse dall'illuminazione pubblica, a 0,02 cent€/kWh per le altre utenze in

media tensione diverse dall'illuminazione pubblica e a 0,01 cent€/kWh per le utenze in alta e altissima tensione.

- 4.14 Il gettito della componente *UC4* nel 2003 e nel 2004 è stato pari a circa 48 milioni di euro/anno. Nel 2005, con l'ampliamento della base di energia assoggettata, dovrebbe attestarsi attorno ai 63 milioni di euro. L'onere annuo per la copertura delle integrazioni tariffarie (che si ricorda continuano ad essere erogate a titolo di acconto sulla base dei costi relativi all'anno 1998, salvo gli aggiornamenti automatici in relazione all'andamento del costo dei combustibili sopra descritti), supera attualmente i 50 milioni di euro.

5 La compatibilità con l'ordinamento comunitario

- 5.1 In ragione della propria appartenenza all'Unione Europea, l'Italia è tenuta a rispettare le prescrizioni dell'ordinamento comunitario; l'Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni è chiamata anche a verificare la compatibilità (o meno) con il predetto ordinamento comunitario della regolazione nazionale.
- 5.2 In relazione a questo obbligo, l'Autorità – nel rilevare l'assenza di oggettive differenze tra le imprese elettriche minori che operano sul continente, in aree elettricamente interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, e un gran numero di altri distributori locali che non appartengono al novero delle imprese elettriche minori e che si trovano ad operare in condizioni del tutto analoghe – non può far altro che osservare come l'integrazione tariffaria riservata alle prime sia in contrasto con l'obbligo dello Stato italiano di astenersi «da qualsiasi discriminazione tra le imprese» elettriche «riguardo ai loro diritti o obblighi», in funzione della realizzazione di «un mercato dell'energia elettrica concorrenziale» come sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE.
- 5.3 Il ravvisato contrasto, già di per sé palese, è ulteriormente corroborato da un'analisi del preambolo motivazionale che correda la Direttiva, in particolare, come si dimostra nel paragrafo seguente, dei considerando numero 2, 5, 9, 18 e 20.
- 5.4 Il sistema di regole specifiche predisposte in favore delle imprese elettriche minori è in contrasto con il secondo considerando della Direttiva che enuncia la necessità di «adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione», nella misura in cui l'integrazione tariffaria – nella parte in cui garantisce la copertura dei presunti maggiori costi di generazione (laddove i maggiori costi di generazione sono soltanto presunti) - viola il citato canone della «parità di condizioni a livello di generazione». A ciò si aggiunge che l'integrazione tariffaria – quando riservata alle Iem interconnesse con la rete di trasmissione nazionale – si traduce in un ingiustificato vantaggio competitivo a favore di queste ultime contrastando così con il quinto considerando, in cui si rileva che uno degli «ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo» è rappresentato dalle «questioni tariffarie», tra le quali per l'appunto rientrano le integrazioni tariffarie. Elementi di divergenza con le disposizioni della Direttiva si ravvisano anche nel nono considerando, dove si dà atto della possibilità che, «nel caso di piccoli sistemi [il riferimento è ai “piccoli sistemi isolati” di cui all'articolo 2, n. 26 della direttiva]», «la prestazione di servizi ausiliari [ossia di tutti i servizi necessari per la gestione di un sistema di trasmissione o di distribuzione, ex articolo 2, n. 17 della direttiva]» possa «dover essere garantita dal gestore di un sistema di trasmissione interconnesso con piccoli sistemi», sì da azzerare anche quei maggiori costi che le Iem potrebbero altrimenti trovarsi a sopportare per garantire i servizi ancillari al loro sistema di distribuzione (e che non sono in alcun modo riconducibili con gli extracosti strettamente attinenti alla generazione e alla distribuzione, soltanto presunti ma in verità inesistenti nel caso di Iem interconnesse con la rete di trasmissione nazionale). Con riferimento al diciottesimo considerando, che prevede che le autorità nazionali di regolazione del settore energetico debbano fissare o approvare tariffe di trasmissione e di distribuzione “non discriminatorie” e che “rispecchino i costi”, l'integrazione tariffaria riservata alle Iem interconnesse alla rete di trasmissione nazionale rende la regolazione tariffaria discriminatoria, oltre che lontana dal riflettere fedelmente i

costi. Da ultimo si evidenzia un contrasto con il ventesimo considerando, ove si prevede che «i clienti dell'energia elettrica dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore», specificandosi ulteriormente che tra “gli interessi degli utenti” vi è quello di «far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di scegliere il loro fornitore», il che non accade nella misura in cui le Iem interconnesse alla rete di trasmissione nazionale, potendo astrattamente operare anche nel mercato libero, deriverebbero dall'integrazione tariffaria loro riservata un indebito vantaggio competitivo rispetto ai potenziali concorrenti che fossero intenzionati ad accedere alla loro rete per contendere clienti idonei ivi allacciati.

- 5.5 Anche alla luce dei passaggi motivazionali appena riportati, si deve ritenere dunque che l'integrazione tariffaria, almeno quella accordata alle Iem che operano in aree interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, si ponga in contrasto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE, secondo cui, come detto, «Gli Stati membri...si astengono da qualsiasi discriminazione tra le imprese [elettriche] riguardo ai loro diritti o obblighi».
- 5.6 La risoluzione del contrasto passa attraverso l'esame della norma comunitaria pertinente, la quale:
- a. è formulata in modo *chiaro, preciso e incondizionato*;
 - b. rivolge allo Stato membro un *obbligo di contenuto negativo*, un *divieto (non facere)*;
 - c. *riproduce*, adattandolo alla fattispecie specifica considerata (divieto di alterare la *par condicio* tra imprese elettriche), un *principio fondamentale del Trattato*, quale è il *principio di parità di trattamento*, di *non discriminazione*.
- 5.7 L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE cumula in sé i tre requisiti che, anche isolatamente considerati, annettono alle norme comunitarie (ivi comprese quelle contenute nelle direttive) il carattere della diretta applicabilità negli ordinamenti nazionali (norme comunitarie self – executing).
- 5.8 In altri termini, è direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali la norma comunitaria che presenti uno soltanto dei tre requisiti sopra elencati: la disposizione in esame li possiede tutti e tre, sicché non può nutrirsi dubbio alcuno circa il suo carattere self – executing, anche in considerazione del fatto che il termine per il recepimento della direttiva 2003/54/CE è scaduto l'1 luglio 2004³.
- 5.9 Il conflitto tra l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE (norma comunitaria self – executing) e l'articolo 7, comma 3, della legge n. 10/91 va risolto alla stregua delle coordinate definite dalla sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno 1984, n. 170 (e sempre ribadite: cfr. Corte Costituzionale, 23 aprile 1985, n. 113; 11 luglio 1989, n. 389; 18 aprile 1991, n. 168) e dalla sentenza della Corte di Giustizia 9 marzo 1978, in causa 106/77 (anche questa mai disattesa in seguito): procedendo all'applicazione della norma comunitaria direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale e contestuale disapplicazione (o non applicazione) della norma nazionale contrastante, a prescindere da quale sia la loro successione nel tempo.
- 5.10 In ragione del principio di “leale collaborazione” tra istituzioni nazionali e comunitarie onde garantire la prevalenza del diritto comunitario su quello interno (articolo 10 del Trattato istitutivo CE), la pubblica amministrazione, non diversamente dall'autorità giudiziaria (e prima ancora dell'autorità giudiziaria) è obbligata dunque a disapplicare (o non applicare) leggi interne confliggenti con norme comunitarie self – executing⁴.

³ Cfr. l'articolo 30, paragrafo 1, della stessa direttiva.

⁴ Corte di Giustizia, 22 giugno 1989, in causa 103/88; Corte di Giustizia, 13 dicembre 1991, in causa C – 33/90; Cons. St., sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 54; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 24 gennaio 2003, n. 130, ove si legge quanto segue «Che al dovere di disapplicazione degli atti legislativi interni incompatibili con il diritto comunitario siano tenuti anche gli organi amministrativi, chiamati a dare esecuzione agli atti aventi valore di legge, costituisce principio

- 5.11 Ne consegue che la disapplicazione del regime speciale comporta la necessità di ricondurre la disciplina prevista per le imprese elettriche minori che risultano interconnesse, così come definite nell'introduzione, alla regolazione generale e in particolare alle disposizioni relative al riconoscimento dei costi di cui alla deliberazione n. 5/04.

Spunti per la consultazione

- S3. Si ritiene che le imprese elettriche minori interconnesse (anche indirettamente) presentino particolari specificità che non trovino adeguata tutela nella deliberazione n.5/04? La risposta dovrà essere adeguatamente supportata.

ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia sin dalla nota sentenza del 9 marzo 1978 resa in causa n. 106 del 1977 e costantemente recepito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'applicazione del diritto comunitario avviene in via diretta in luogo della norma interna confliggente, anche se emanata in epoca successiva e tale disapplicazione fa carico non solo al giudice, ma anche agli organi della P.A. nello svolgimento dell'attività amministrativa».

6 Proposta per rendere compatibile il trattamento tariffario per le imprese elettriche minori interconnesse

- 6.1 Il sistema proposto per la determinazione delle integrazioni tariffarie, basato su criteri oggettivi, distingue le modalità di integrazione tra imprese operanti in aree fisicamente interconnesse, anche indirettamente (ossia tramite una rete elettrica appartenente ad un soggetto terzo), con la rete di trasmissione nazionale e imprese che operano invece in contesti non interconnessi, né direttamente né indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale. Tale distinzione è dettata dall'esigenza di circoscrivere, a quanto strettamente necessario, l'applicazione di regole specifiche che derogano dalla regolazione generale per l'esercizio del servizio di pubblica utilità di erogazione dell'energia elettrica.
- 6.2 Per quanto riguarda le imprese elettriche minori che operano sul continente, in aree elettricamente interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, l'Autorità ha rilevato l'assenza di oggettive differenze tra queste imprese e un gran numero di altri distributori locali che non appartengono al novero delle imprese elettriche minori e che si trovano ad operare in condizioni del tutto analoghe. Pertanto l'Autorità ritiene che, anche nell'ottica della rilevata incompatibilità del regime speciale vigente con la normativa comunitaria, sia necessario rivedere il meccanismo di integrazione tariffaria riconosciuto a queste imprese.
- 6.3 La modifica proposta prevede due distinti meccanismi, uno relativo all'integrazione dei ricavi a copertura dei costi di produzione dell'energia elettrica, avente natura transitoria, ed uno non transitorio per l'integrazione dei ricavi a copertura dei costi di distribuzione. In particolare:
- i. per la copertura dei costi di distribuzione l'Autorità è intenzionata a sostituire il meccanismo dell'integrazione tariffaria con il sistema della perequazione generale di cui alla Parte III, Titolo I, Sezione I, del Testo integrato e della perequazione specifica aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato, dal quale oggi le imprese elettriche minori sono escluse. Tale meccanismo potrebbe essere fatto decorrere dalla data dell'1 gennaio 2006, con riferimento, per la perequazione specifica aziendale, al rapporto tra costi sostenuti e ricavi tariffari registrato dall'impresa nel corso dell'anno 2004;
 - ii. per la copertura dei costi di produzione si intende valutare l'opportunità di riconoscere un meccanismo che assimili, transitoriamente, tali impianti alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico (articolo 24 della deliberazione dell'Autorità n. 168/03 come successivamente modificata e integrata). L'integrazione potrebbe garantire, per un numero prefissato di anni, la copertura dei costi degli impianti attivi (intendendo come attivi gli impianti che abbiano prodotto quantità significative di energia elettrica negli ultimi 12 mesi) prevedendo al contempo meccanismi volti ad incentivare recuperi di efficienza da parte delle imprese.
- 6.4 La garanzia di copertura dei costi di produzione, riconosciuta transitoriamente, ha anche la finalità di permettere alle imprese la razionalizzazione e il potenziamento della capacità di interconnessione con le aree circostanti.

Spunti per la consultazione

- S4. Si ritiene condivisibile l'adozione di due distinti meccanismi di integrazione dei ricavi tariffari, il primo legato al meccanismo di perequazione specifica aziendale a copertura dei costi di distribuzione dell'energia elettrica, il secondo a garanzia, transitoria, della copertura dei costi di produzione?
- S5. Si giudica ragionevole far decorrere l'applicazione del nuovo meccanismo dal 1° gennaio 2006? In caso contrario, motivare la risposta, indicando un diverso riferimento temporale.
- S6. Per quanto riguarda i costi del servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica, si condivide la scelta dell'Autorità di sostituire il meccanismo dell'integrazione tariffaria con il regime della perequazione generale e della perequazione specifica aziendale? Si ritiene che i citati meccanismi di perequazione richiedano adeguamenti specifici? Se sì, motivare in dettaglio.
- S7. Con riferimento alle integrazioni transitorie relative ai costi di produzione, si condivide la scelta di definire un periodo predeterminato massimo di quattro anni per il riconoscimento di detta integrazione, anche tenuto conto dell'esigenza di procedere, eventualmente, al potenziamento dell'interconnessione con le aree circostanti?

6.5 L'attivazione dei meccanismi descritti richiede che le imprese ottemperino alle vigenti disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile applicabili alle imprese elettriche minori. Elaborazioni ulteriori, basate anche sull'analisi della contabilità analitica delle imprese, potrebbero comunque rendersi necessarie. È previsto che l'accertamento dello scostamento tra i costi sostenuti e i ricavi tariffari conseguiti dalle imprese, ai fini del calcolo dell'eventuale integrazione spettante, è effettuato sulla base dei bilanci redatti in conformità alle normative vigenti, sottoposti a revisione contabile.

6.6 Di conseguenza alle imprese interconnesse verrà garantita:

- i. l'ammissione al meccanismo di perequazione specifica aziendale;
- ii. l'ammissione ai meccanismi di perequazione generale.

Come sopra accennato, verrà inoltre valutata l'opportunità di garantire un'*integrazione temporanea* dei ricavi a copertura dei costi di gestione degli impianti di produzione attivi; detta integrazione, aggiornata negli anni successivi al 2006, sarà comunque applicabile per un periodo limitato, non successivo all'1 gennaio 2010;

6.7 Qualora riconosciuta, ai fini della quantificazione dell'ammontare di *integrazione temporanea* di cui al precedente paragrafo sarà condotta, anche con il supporto della Cassa conguaglio per il settore elettrico, un'istruttoria sui costi degli impianti di produzione in questione (con riferimento all'anno 2004 e al primo semestre 2005) e si definirà un'*integrazione temporanea* in relazione al differenziale tra detto costo e il ricavo ottenuto dalla cessione dell'energia elettrica prodotta.

6.8 L'integrazione sarà in parte commisurata e, conseguentemente riconosciuta, in funzione della quantità di energia elettrica prodotta ed in parte riconosciuta in quota fissa. Più precisamente:

- l'integrazione relativa ai costi di combustibile verrà riconosciuta, in ciascun anno, in funzione dell'energia elettrica effettivamente prodotta;
- l'integrazione relativa ai costi operativi, soggetta ad efficientamento, sarà garantita indipendentemente dai quantitativi prodotti, salvo riduzione dell'attività dell'impianto sotto le 500 ore equivalenti/anno (da intendersi come rapporto tra l'energia elettrica

prodotta e la potenza efficiente lorda dell'impianto) per 18 mesi consecutivi successivamente all'1 gennaio 2004;

- l'integrazione relativa ad ammortamenti e remunerazione del capitale verrà garantita indipendentemente dai quantitativi prodotti, tenendo conto dell'evoluzione del valore netto del capitale investito e salvo completo ammortamento degli impianti in questione. Per la determinazione della remunerazione del capitale investito negli impianti di produzione verranno utilizzate metodologie di valutazione del capitale investito basate sul metodo del costo storico rivalutato, tenendo conto dell'effettivo livello di ammortamento realizzato, inclusi gli ammortamenti anticipati già oggetto di integrazione tariffaria.

Spunti per la consultazione

S8. Si condivide la metodologia proposta per la remunerazione del capitale investito negli impianti di produzione? Se no, fornire una proposta alternativa.

6.9 Nel seguito è formalizzata la composizione dell'integrazione temporanea per l'anno 2006:

$$IT_{06} = CPR_{06} - RV_{06}$$

dove:

IT_{06} è l'integrazione transitoria, espressa in euro riconosciuta per l'anno 2006,

CPR_{06} è il costo di produzione riconoscibile per l'anno 2006,

RV_{06} è il ricavo 2006, derivante dalla cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti oggetto di integrazione,

con

$$CPR_{06} = CO_{06} + CC_{06} + AMM_{06} + RCAP_{06}$$

essendo

$$CO_{06} = \left[\frac{CO_{04}}{E_{04}} * (1 + rpi_{04-05}) \right] * E_{06}$$

$$CC_{06} = \left[CC_{05} * \frac{\overline{G_{iem\ 06}}}{G_{iem\ 05}} \right] * \frac{E_{06}}{E_{05}}$$

$$AMM_{06} = \min \left[\frac{CAP_{06}^L}{VUS}; CAP_{06}^N \right]$$

$$RCAP_{06} = CAP_{06}^N * rem$$

con

CO_{06} sono i costi operativi riconoscibili per l'anno 2006;

CO_{04} sono i costi operativi pertinenti l'attività di produzione di energia elettrica effettivamente sostenuti nell'anno 2004, come derivabili dai dati del bilancio certificato e dai prospetti di cui all'Allegato 5 della deliberazione dell'Autorità n. 310/01, oggetto dell'istruttoria di cui al paragrafo 6.7;

- rpi_{04-05} è la variazione media biennale riferita al periodo gennaio 2004 – dicembre 2005 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
- CC_{05} è il costo sostenuto nell'anno 2005 per l'acquisto del combustibile utilizzato ai fini della produzione di energia elettrica negli impianti oggetto di integrazione;
- CC_{06} è il costo riconoscibile per l'anno 2006 per l'acquisto del combustibile utilizzato ai fini della produzione di energia elettrica negli impianti oggetto di integrazione;
- $\overline{G_{iemn}}$ è l'indice per l'aggiornamento della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A.;
- AMM_{06} sono gli ammortamenti riconosciuti per l'anno 2006;
- E_n è la quantità di energia elettrica prodotta nell'anno n dagli impianti oggetto di integrazione, ceduta a terzi a titolo oneroso;
- CAP_{06}^L è il valore lordo al 31 dicembre 2005, calcolato con il metodo del costo storico rivalutato, in coerenza con quanto previsto ai fini della deliberazione n. 5/04, degli impianti di produzione oggetto di integrazione;
- CAP_{06}^N è il valore netto al 31 dicembre 2005, calcolato con il metodo del costo storico rivalutato, in coerenza con quanto previsto ai fini della deliberazione n. 5/04 e tenendo conto degli ammortamenti effettivamente riconosciuti all'impresa anche tramite le integrazioni tariffarie, degli impianti di produzione oggetto di integrazione;
- VUS è la vita utile standard degli impianti di produzione oggetto di integrazione, rilevante ai fini del riconoscimento dell'integrazione stessa;
- $RCAP_{06}$ è la remunerazione del capitale investito negli impianti oggetto di integrazione, riconosciuta per l'anno 2006;
- rem è il tasso riconosciuto a remunerazione del capitale investito, fissato dall'Autorità, nell'ambito dell'istruttoria di cui al paragrafo 5.14, in conformità con le metodologie già in uso per il riconoscimento dei costi medi di produzione in regime amministrato, tenendo conto del costo del capitale tipico di un'attività di generazione di energia elettrica soggetta a regolamentazione.

6.10 Con riferimento alla componente CO_{06} , qualora il quantitativo di energia elettrica prodotta nel 2006 (E_{06}) sia significativamente diverso (ad esempio +/- 30%) da quello prodotto nel 2004 (E_{04}), nell'ambito dell'istruttoria di cui al paragrafo 6.7 verrà verificata l'adeguatezza del valore derivante dall'applicazione della formula sopra indicata, procedendo, se del caso, alle opportune rettifiche.

6.11 Ai fini dell'aggiornamento dell'*integrazione transitoria* negli anni n successivi al 2006, il costo di produzione riconoscibile (CPR) da confrontare con il ricavo di ciascun anno (RV), verrà aggiornato secondo le seguenti modalità:

- Componente costi operativi CO

$$CO_n = CO_{n-1} * (1 - X + rpi_{n-1}) * \varepsilon$$

con

$$\varepsilon = \max \left[1; \frac{E_n}{E_{06}} \right]$$

ovvero

$\varepsilon = \left[\frac{E_n}{E_{06}} \right]$ in caso di riduzione della produzione di energia elettrica degli impianti oggetto di integrazione sotto le 500 ore equivalenti/anno per 18 mesi consecutivi;

essendo

rpi_{n-1} il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;

X l'obiettivo di variazione annuale della produttività previsto per il periodo 2007-2009;

– Componente costi di combustibile CC

$$CC_n = CC_{n-1} * \frac{\overline{G_{iemn}}}{G_{iemn-1}} * \frac{E_n}{E_{n-1}}$$

– Componente a copertura degli ammortamenti AMM

$$AMM_n = \min \left[\frac{CAP_n^L}{VUS}; CAP_n^N \right]$$

– Componente a remunerazione del capitale investito netto $RCAP$

$$RCAP_n = CAP_n^N * rem$$

- 6.12 L'integrazione transitoria, calcolata su base annua, verrà liquidata dalla Cassa in acconto, salvo conguaglio, con le medesime tempistiche oggi previste per le integrazioni tariffarie (erogazione su base bimestrale). Il conguaglio verrà effettuato entro l'anno successivo a quello a cui l'integrazione si riferisce.
- 6.13 Con riferimento all'integrazione per i costi di distribuzione, la tempistica sarà coerente con la disciplina prevista dal Testo Integrato e, in deroga ai termini previsti dal medesimo Testo integrato, per le imprese in questione verrà attivata d'ufficio la procedura di perequazione specifica aziendale, che verrà condotta secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 96/04.
- 6.14 Salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi, alle imprese interconnesse, a decorrere dall'1 gennaio 2006, verranno applicate tutte le disposizioni tariffarie vigenti per la generalità delle imprese di distribuzione.

Spunti per la consultazione

- S9. Si condivide la scelta di determinare l'integrazione transitoria come somma di una quota commisurata alla quantità di energia elettrica prodotta e di una componente riconosciuta in quota fissa? In caso contrario, motivare la risposta e fornire un criterio alternativo.
- S10. Si ritiene corretto garantire l'integrazione relativa ai costi operativi indipendentemente dai quantitativi prodotti? In caso affermativo, si concorda sulla scelta di ridurre proporzionalmente tale integrazione qualora successivamente all'1 gennaio 2004 e per 18 mesi consecutivi, l'attività dell'impianto risulti inferiore alle 500 ore equivalenti/anno? In

particolare, si condividono il limite di produzione fissato e il periodo di riferimento individuato? Se no, motivare e fornire proposte alternative.

S11. Si condivide il meccanismo di aggiornamento dell'*integrazione transitoria*? In caso contrario, motivare la risposta e fornire un criterio alternativo.

S12. Si ritiene condivisibile la scelta di riconoscere l'*integrazione transitoria* su base annua, con versamenti in acconto bimestrali?

7 Problematiche conseguenti all'acquisizione di rami d'azienda da parte di imprese ammesse ad integrazione tariffaria

L'acquisizione di rami d'azienda di altre imprese di distribuzione da parte di un'impresa ammessa ad integrazione tariffaria

- 7.1 L'acquisizione di rami d'azienda di altre imprese di distribuzione da parte di un'impresa elettrica minore non può, in ogni caso, comportare un aggravio degli oneri a carico della componente UC4 a copertura delle integrazioni tariffarie, per una serie di ragioni:
- i. l'aumento degli oneri a carico della clientela finale nel caso di aggregazione di reti di distribuzione appare in contrasto con le finalità stesse del decreto legislativo n. 79/99 il quale si può ragionevolmente ritenere mirasse, piuttosto, ad un efficientamento del settore e, dunque, ad una riduzione dei costi di erogazione del servizio;
 - ii. l'acquisizione da parte dell'impresa elettrica minore di un ramo d'azienda di Enel S.p.A. rappresenta una libera scelta imprenditoriale, non sottoposta a qualsivoglia vincolo di "obbligatorietà" e, pertanto, priva di elementi oggettivi a sostegno dell'ipotesi di poter giustificare un aggravio di costo a carico degli utenti finali.
- 7.2 Fermo restando quanto sopra richiamato, occorre evidenziare altresì l'anomalia che si creerebbe con un'applicazione automatica del meccanismo di integrazione a titolo d'acconto descritto in precedenza, consistente in un corrispettivo per ogni kWh venduto, portando alla corresponsione dell'aliquota di acconto moltiplicata per i consumi afferenti anche i clienti acquisiti e, dunque, di fatto estendendo (sia pure in acconto) l'integrazione tariffaria anche al ramo d'azienda acquisito. In merito l'Autorità ha già provveduto, a titolo precauzionale, a disporre la sospensione dell'erogazione dell'integrazione tariffaria a titolo d'acconto in relazione ai consumi dei clienti acquisiti da Enel Distribuzione S.p.A. da parte della società Odoardo Zecca s.r.l. (Ortona).
- 7.3 Per i periodi eventualmente intercorrenti tra la revisione della normativa rilevante per le imprese elettriche minori descritta in precedenza e l'acquisizione da parte delle medesime di rami d'azienda di altre imprese di distribuzione, l'Autorità intende, pertanto, prevedere opportuni adattamenti alle modalità di determinazione dell'integrazione tariffaria spettante.

Limitazione dell'integrazione tariffaria alle utenze originariamente servite

- 7.4 Ai fini del riconoscimento delle integrazioni tariffarie ad imprese elettriche minori che abbiano acquisito rami d'azienda da altre imprese di distribuzione l'Autorità ritiene che:
- i. il riconoscimento debba essere limitato al "perimetro" originario dell'impresa, escludendo la possibilità di riconoscere integrazioni connesse all'ampliamento della rete tramite acquisizione;
 - ii. all'impresa debba essere richiesto, ai fini del riconoscimento dell'integrazione tariffaria, di mantenere distinti ed identificabili i dati di prelievo ed il numero dei clienti rientranti nel perimetro originario dell'impresa.
- 7.5 Le finalità di cui al precedente paragrafo 7.4, punto i), possono essere perseguite prevedendo l'obbligo di tenuta di una contabilità separata tra ramo d'impresa originario e ramo acquisito. Tale previsione, tuttavia, appare onerosa da implementare, oltre che potenzialmente incapace

di intercettare i miglioramenti di efficienza che dovrebbero derivare dalla razionalizzazione delle reti di distribuzione.

- 7.6 L'Autorità intende valutare la possibilità di introdurre modalità alternative, lasciate alla scelta dell'impresa interessata, ai fini della limitazione dell'integrazione al "perimetro" originario dell'impresa. In particolare l'impresa dovrà scegliere tra:
- i. predisporre procedure di separazione contabile, che prevedano anche l'utilizzo delle informazioni desumibili dalla contabilità industriale, al fine della separazione *pro-forma* del conto economico e dello stato patrimoniale tra "ramo d'azienda storico" e "ramo d'azienda acquisito"; dette procedure dovranno essere sottoposte a preventiva approvazione e verifica da parte degli uffici della Direzione tariffe dell'Autorità;
 - ii. adottare una procedura semplificata che preveda la fissazione dell'aliquota unitaria di integrazione sulla base dell'analisi di costi e ricavi dell'intera impresa, (l'aliquota verrà in ogni caso sottoposta al vincolo che il suo valore unitario non superi quello dell'anno precedente all'acquisizione del ramo d'azienda, aggiornato per tener conto dell'inflazione), riconosciuta però esclusivamente con riferimento ai consumi della clientela relativa al "perimetro originario" dell'impresa.

Spunti per la consultazione

- S13. Si condivide l'adeguamento proposto del meccanismo di integrazione per le imprese elettriche minori che procedono all'acquisizione di rami d'azienda, in particolare prevedendo la limitazione del computo delle integrazioni ai costi riferibili al perimetro della rete originaria di distribuzione? In caso contrario, motivare la risposta e fornire un criterio alternativo?
- S14. Si condivide la proposta dell'Autorità di introdurre una procedura semplificata ai fini della limitazione del perimetro dell'integrazione tariffaria, in alternativa alla predisposizione delle procedure di separazione contabile?